

## STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983

### ENTE DEL TERZO SETTORE

#### ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominata "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: **"Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983**, con sede legale nel Comune di Caltanissetta e con domicilio San Cataldo – via Babbaurra, 175, con durata illimitata.

#### ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale appresso specificate, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione, si propone di assumere ogni opportuna iniziativa volta a favorire la migliore riuscita della "Processione dei sedici gruppi sacri del giovedì santo" nonché ogni iniziativa attinente la Settimana Santa nissena. Essa sorveglia la cura e la conservazione dei "Sacri Gruppi " assiste le Associazioni rappresentanti le "Vare" quando queste si trovassero impossibilitate a provvedere in autonomia ai loro compiti lasciando loro, comunque, la più ampia autonomia in caso di autosufficienza, nel più rigoroso rispetto dei principi e delle norme del presente Statuto.

L'Associazione si adopera affinché permanga, nella continuità delle tradizioni, il rapporto tra i singoli "Gruppi Sacri" e le relative "Associazioni", rappresentate, tranne che, per giustificati motivi, previa ratifica da parte dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983" non si debba ricorrere alla integrazione e/o sostituzione con un'altra associazione con l'obbligo di mantenere come prima denominazione quella originale, "Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983"

L'Associazione collabora con organismi pubblici e/o privati per avviare ogni iniziativa utile od opportuna e pertinente per il conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione, inoltre, collabora con le autorità religiose e civili, nonché con Enti Pubblici e/o Privati, per la realizzazione delle tradizionali 'Processioni della Settimana Santa" a Caltanissetta, nonché tutte le manifestazioni di natura culturale, religiosa, tradizionale e storica, ed ogni altra, posta in essere nell'esclusivo interesse dello scopo preminente dell'Associazione. D'ora in avanti, in seno al presente statuto si intenderà per "Giovedì Santo" l'associazione che la rappresenta.

Fermo restando quanto precede, l'Associazione si propone lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, previste, tra le altre, all'art.5, comma 1 del codice del terzo settore:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni; - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, comma I del codice del terzo settore; - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; - servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da Enti del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Fanno parte dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS" in qualità di associati e rappresentate dalle relative Associazione affidataria dei "Gruppi Sacri del Giovedì Santo". L'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS riconosce come associati solamente i soggetti che posseggono requisiti di cui al presente articolo e nei confronti dei quali sia intervenuto un formale atto di affidamento di uno dei "Sedici Gruppi Sacri."

Qualora l'atto di affidamento formale non sia stato rinvenuto, verrà considerata quale legittima affidataria la "Associazione dei sedici gruppi sacri", cui era, di fatto, affidato il "Sacro Gruppo" precedentemente

all'ingresso nell'Associazione "Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS".

Gli associati (o soci) della "Unione Maestranze ETS" sono esclusivamente le singole "Maestranze" rappresentate dalle relative associazioni.

Spetta all'Assemblea dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS il controllo sulla reale affinità professionale, artigianale o imprenditoriale delle categorie indicate.

L'appartenenza all'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983", intendendosi per tale l'Associazione che la rappresenta, potrà essere con-sentita a prescindere dal dato formale e tecnico della quiescenza o del pensionamento, laddove sia provato, sulla base del regolamento che sarà predisposto dall'organo amministrativo nel rispetto del D.L. 117/2017 e del presente statuto ed approvato dall'Assemblea, che il soggetto abbia effettivamente svolto con continuità una delle attività di utilità sociale, e abbia aspetti religiosi, morali previsti per legge.

In tal caso il Collegio dei Sindaci della "Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS" potrà essere chiamato, in sede di verifica, a riscontrare la presenza dei citati requisiti in capo al singolo soggetto richiedente.

La gestione dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983" è demandata ad un comitato o consiglio di amministrazione, composto da un Presidente, da due Vicepresidenti, un Tesoriere e un Segretario, e dai consiglieri.

L'organo amministrativo, su richiesta espressa, e, intendendosi per tale

l'Associazione che la rappresenta, può riconoscere, quali componenti della stessa, i collaboratori del sacro gruppo accudito dall'Associazione medesima, nel rispetto del regolamento che sarà predisposto dall'organo amministrativo, in conformità al D.L. 117 del 3.7.2017 nonché in conformità al presente Statuto ed approvato dall'assemblea degli associati

**Delle obbligazioni, intendendosi per tale l'Associazione che la rappresenta, risponde esclusivamente quest'ultima con il proprio fondo sociale e con il proprio patrimonio, unitamente alle persone che hanno agito in suo nome, conto ed interesse.**

L'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983, che intende ammettere come associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale, dell'oggetto, dell'indirizzo dell'Associazione e
- le generalità complete di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica dei suoi legali rappresentanti e di tutti i componenti dell'organo amministrativo;
- la dichiarazione, resa dai legali rappresentanti, di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e l'impegno ad attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'indicazione e la allegazione del titolo di affidamento originario o, in mancanza, documentazione sostitutiva;
- l'eventuale elenco tassativo delle affinità è come sopra determinate.

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la regolarità formale della domanda, nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, convoca l'Assemblea chiamandola a deliberare sulla medesima domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 interessata, e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro degli associati e comunicata da quest'ultimo tempestivamente.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 30 (trenta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione per ragioni formali e comunicarla all'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 interessata.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, chi l'ha proposta può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, insindacabilmente, il Collegio dei Probiviri, che delibera sempre entro ulteriori 30 (trenta) giorni.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Il Consiglio di Amministrazione, ha il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; -

- essere informate sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento; -
- frequentare i locali dell'associazione; -
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; -
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; -
- essere, eventualmente, rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate e relative ad attività riconducibili a quelle di cui al presente Statuto; -
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Inoltre hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli statuti nonché le direttive impartite agli associati dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983" con particolare riferimento a quelle relative all'organizzazione, realizzazione e svolgimento di ogni opportuna iniziativa volta a favorire la migliore riuscita della "Processione dei Gruppi Sacri" di Caltanissetta nonché ogni iniziativa attinente la Settimana Santa e tutti gli eventi culturali, storici e religiosi a questi connessi; -
- svolgere la propria attività, a mezzo dei propri associati, in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto; -
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983

ETS"; -

- adempiere, sotto la propria responsabilità, alla cura e al buon andamento del proprio gruppo, nel rispetto delle norme statutarie attuali, di quelle antiche e delle tradizioni.

**ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

Il Consiglio di Amministrazione intendendosi per tale L'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS che la rappresenta perde la qualifica di associato per scioglimento, recesso o esclusione.

Il Consiglio di Amministrazione associate intendendosi per tale l'Associazione rappresenta che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, può essere esclusa dall'Associazione mediante deliberazione dell'assemblea, con voto segreto, e dopa aver ascoltato le giustificazioni dei suoi legali rappresentanti.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Consiglio di Amministrazione che potrà presentare, entro 30 (trenta) giorni, le proprie controdeduzioni.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima e purché siano stati adottati gli opportuni provvedimenti perché la cura e la protezione del "Sacro Gruppo" siano assi-curati senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Codice Civile.

I diritti di partecipazione all'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS" non sono trasferibili a nessun titolo e per nessuna

causa.

Le somme versate a titolo di quote associative non sono rimborsabili, né rivalutabili, né trasmissibili.

#### ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione "Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna)

1690-1983 ETS:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio di Amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente, due Vice Presidenti, nominati tra i consiglieri,
- Tesoriere, nominato tra i consiglieri;
- Il segretario nominato tra i consiglieri
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

#### ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS intendendosi per tale l'Associazione che la rappresenta.

L'Associazione che la rappresenta in seno all'Assemblea e possono essere rappresentate, unicamente, dal Presidente e dai due Vicepresidenti congiuntamente o disgiuntamente tra loro, purché non abbiano subito condanne penali passate in giudicato, salvo che non abbiano ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 del codice penale oppure che non siano stati destinatari di provvedimenti riabilitativi.

Laddove siano presenti due Vicepresidenti il voto sarà espresso dal più anziano per età anagrafica.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del codice del terzo settore, e consentito lo svolgimento dell'Assemblea anche in collegamento audiovideo dei partecipanti che si trovino in luoghi diversi, purché sia possibile verificare l'identità dei rappresentanti dell'Associazione, e sia loro consentito di interloquire senza interruzioni e di votare.

Ove fosse necessario il voto segreto, colui il quale partecipi all'Assemblea dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS" in collegamento audiovideo non potrà esprimere il proprio voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di concerto con quest'ultimo, predispone l'ordine del giorno includendovi, obbligatoriamente gli argomenti proposti da almeno un quinto (1/5).**

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda e l'ordine del giorno da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la prima convocazione all'indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero a mezzo di comunicazione data certa.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o, laddove nell'esercizio annuale si realizzino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), per l'approvazione del rendiconto per cassa, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può (deve) inoltre essere convocata, quando se ne ravvisa la necessità ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3)

degli associati.

**Al solo fine di deliberare sulla esclusione di uno o più componenti del CDA dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS, ove non vi provvedesse il CDA entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al capoverso precedente, 1/3 (un terzo) degli associati potranno convocare autonomamente l'Assemblea dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS che sarà presieduta da uno degli associati scelti democraticamente fra i presenti.**

Nel corso dei lavori dell'Assemblea regolarmente costituita è consentito trattare e discutere unicamente degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Quando l'Assemblea è convocata per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente invita gli associati a nominare, tra i presenti, un ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario che verbalizza i lavori e da due scrutatori.

La disciplina delle modalità elettorali, nonché le regole che governano il sistema del rinnovo delle cariche sociali, sono demandate ad apposite regolamento elettorale.

La verifica della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea è svolta dal Collegio dei Sindaci dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS.

L'Assemblea, fino a quando non sarà approvato dall'Assemblea stessa apposito regolamento al riguardo, normalmente, delibera per appello

nominale.

Su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati presenti, l'Assemblea può deliberare a scrutinio segreto.

E' in ogni caso necessario lo scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali. In tal caso la votazione avviene a mezzo di schede, preventivamente timbrate e sottoscritte dagli scrutatori, sulle quali gli associati votanti esprimeranno le loro preferenze.

Le assemblee non sono pubbliche, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione che, in tal ultimo caso, previa espressa motivazione, farà menzione della apertura al pubblico della Assemblea nell'avviso di convocazione.

Le persone non aventi diritto al voto che fossero presenti non potranno prendere la parola.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge i componenti degli organi associativi,
- il Collegio dei Sindaci e
- il Collegio dei Proibiviri;
- approva il bilancio di esercizio; prevativo o consuntivo
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione

- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;

- delibera sulla esclusione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione che, reiteratamente, abbiano violato le norme statutarie e i regolamenti interni.

Inoltre, l'Assemblea:

- formula direttive rivolte al CDA e approva quelle da questo proposte;
- Adotta appositi atti deliberativi per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- Deferisce questioni al Collegio dei Probiviri con la maggioranza di 1/3 dei soci presenti;
- Verifica la rispondenza dei requisiti previsti dal presente statuto in capo al soggetto che, non pensionato in senso tecnico, abbia comunque svolto l'attività dell'Associazione cui intende aderire,
- delibera sull'importo, le modalità di versamento ed i termini della quota associativa annuale;
- approva eventuali regolamenti interni con i quorum previsti per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dell'Associazione aventi diritto presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dell'Associazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dell'Associazione aventi diritto presenti.

Per modificare lo Statuto ovvero deliberare sulla esclusione di uno o più

componenti del Consiglio di Amministrazione in prima convocazione, l'Assemblea e validamente costituita con la presenza di tutti gli associati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dell'Associazione aventi diritto presenti; in seconda convocazione l'Assemblea e validamente costituita, con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dell'Associazione aventi diritto presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dell'Associazione.

#### ART. 8 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito CDA) e composto dal Presidente e da 4 (quattro) membri.

Il CDA elegge al suo interno due Vicepresidenti il Tesoriere, e il Segretario.

Possono essere eletti membri del CDA soltanto le persone fisiche che, all'interno della propria Associazione, rivestano la carica di presidente o Vicepresidente da almeno sei mesi, salvo che non si sia trattato di rinnovo integrale dei componenti del CDA della relativa Associazione.

Relativamente ai requisiti soggettivi si applica l'art.2382 del Codice Civile.

Colui il quale viene eletto componente del CDA dell'Associazione "Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS", potrà mantenere l'incarico in seno al comitato direttivo dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 di appartenenza, senza alcun potere di rappresentanza all'interno dell'Assemblea dell'Associazione "Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS"

Il consigliere eletto, in seno alla comunicazione con la quale dichiara di

accettare o meno la carica, dovrà comunicare, altresì, il mantenimento dell'incarico già posseduto in seno al comitato direttivo dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 di appartenenza o meno. Allorché colui il quale venga eletto componente del CDA mantenga l'incarico in seno al comitato direttivo dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 di appartenenza, in sua vece parteciperà all'Assemblea dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS uno dei vicepresidenti.

I membri del CDA durano in carica per un triennio. Essi possono essere confermati, in analogia al disposto dell'art. 2383 del Codice Civile.

Il CDA che dovesse risultare dimissionario prima della scadenza triennale del mandato resterà in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo CDA che dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalle dimissioni.

Il Consigliere che non partecipi ingiustificatamente per tre volte consecutive alle riunioni del CDA, sarà deferito al Collegio dei Probiviri ai fini della dichiarazione di decadenza dalla carica.

Il Consigliere venuto meno per qualsiasi motivo sarà sostituito, con delibera consiliare, dal primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio; in assenza di uno di quest'ultimi, il CDA dovrà, entro 30 (trenta) giorni, indire le elezioni per la nomina di un componente che sostituisca il Consigliere venuto meno.

Il Consigliere eletto, il quale non accetti immediatamente l'incarico, se presente, od entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione se assente, sarà dichiarato decaduto dalla carica e sostituito con il primo dei non

eletti; in assenza di candidati non eletti, il CDA entro 30 (trenta) giorni dovrà indire l'elezione per la sostituzione del neo eletto che non ha accettato la carica.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente del Consiglio di amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento, ai due vice presidenti, alternativamente. Tra i due Vice Presidenti, avrà il potere di rappresentanza, in caso di compresenza, colui il quale abbia conseguito il maggior numero di preferenze alle ultime elezioni; nell'ipotesi di parità di preferenze, tale potere spetterà al Vice Presidente più anziano dal punto di vista anagrafico.

Il potere di rappresentanza che precede è generale, pertanto le limitazioni dello stesso non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Si applica l'art. 2475 ter cc.

Il CDA opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del CDA tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il CDA ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta ogni due mesi ed è convocato

dal Presidente o in sua assenza o impedimento dai Vice Presidenti, mediante avviso diramato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, recapitato al domicilio dei Consiglieri, ovvero agli stessi comunicato a mezzo posta elettronica all'indirizzo risultante dai libri sociali, e contenente l'Ordine del Giorno, o mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo di cui sopra.

In caso di urgenza può essere convocato con avviso recapitato, mediante le modalità di cui sopra, nei 2 (due) giorni precedenti a quelli della riunione.

Delle riunioni del CDA e delle deliberazioni adottate dovrà darsi atto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Tra gli altri, sono compiti del CDA:

- predisporre il Bilancio e le altre scritture contabili della Associazione;
- eseguire le deliberazioni e le direttive dell'Assemblea;
- predisporre i programmi e i piani finanziari per il conseguimento dell'oggetto e delle finalità di cui al presente statuto;
- determinare l'entità della quota associativa annuale e proporne l'approvazione da parte dell'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati nei termini sopra divisati;
- proporre all'Assemblea l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Fatti salvi i poteri tassativamente attribuiti, dal presente statuto, agli organi associativi, il CDA è investito di tutti i poteri, nessuno escluso, per la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione "Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS".

Il CDA è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 9 (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 7.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di Presidente dovrà attenersi alle disposizioni di cui al precedente art.8 e del regolamento relative dal momento della sua approvazione.

Può essere eletto Presidente del CDA solo un appartenente all'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 associate di cui all'art. 3 e che all'interno dell'Associazione di appartenenza rivesta la carica di Presidente o Vicepresidente risultanti dall'elenco comunicato dall'assemblea associata all'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS" da almeno sei mesi, salvo che non si sia trattato di rinnovo integrale dei componenti del CDA della relativa "Assemblea".

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, quanta il CDA, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi decisa dall'Assemblea nei termini di cui all'art. 7 del presente statuto.

Il Presidente eletto il quale non accetti immediatamente l'incarico se presente, o entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione se assente, o dimissionario sarà dichiarato decaduto dalla carica e si dovrà procedere a nuove elezioni che dovranno essere indette dal Consigliere più anziano, **per numero di preferenze ricevute**, in carica entro 15 (quindici) giorni dalla mancata accettazione e/o dalla rinuncia o dalle dimissioni. Quest'ultima cessa la propria carica alla data di naturale scadenza del mandato dell'intero CDA dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS".

Il Presidente potrà essere eletto per non più di due volte consecutive.

Alla cessazione del secondo mandato, questi potrà, eventualmente, essere rieletto solamente dopo che vi sia stato un intervallo di tempo, pari ad un mandato, durante il quale la Presidenza sia stata assunta da altro soggetto. Ciò non esclude che il Presidente uscente al termine del secondo mandato possa ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del CDA, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dei nuovi Consiglieri.

Le elezioni del CDA dovranno essere indette dal Presidente entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla cessazione dalla carica dei consiglieri uscenti.

In mancanza si applicano i principi di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Il candidato che perda il requisito legittimante l'elettorato passivo entro la data di accettazione della carica, dovrà rinunciare alla competizione elettorale; del pari, chi perda tale requisito, in qualunque momento, dovrà rinunciare alla carica, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui la Maestranza di appartenenza, intendendosi per tale l'Associazione che la rappresenta, ne abbia dato comunicazione all'interessato nonché **all'Unione Maestranze ETS**.

Allorché il consigliere che si trovasse in tale condizione non dovesse rinunciare alla propria carica, nel termine predetto, verrà automaticamente dichiarato decaduto dal CDA il quale, tempestivamente, ne darà comunicazione al CDA che rappresenta l'assemblea e provvederà a ratificare l'elezione del successivo Consigliere, nei termini di cui al regolamento.

Entro i 10 (dieci) giorni precedenti la data fissata per il rinnovo del CDA, coloro i quali intendano concorrere alla carica di presidente dovranno depositare, anche in via telematica, presso la segreteria dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS" la propria lista elettorale composta da non più di quattro candidati consiglieri.

Entro i 3 (tre) giorni successivi alla data di accettazione della carica da parte di tutti i consiglieri eletti, il CDA provvede - autonomamente - alla distribuzione delle cariche al suo interno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il CDA, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Per gli atti di straordinaria amministrazione il Presidente dovrà preventivamente essere autorizzato dal CDA.

Il Presidente nei confronti dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS svolge le funzioni di Presidente.

I due Vice Presidenti vengono nominati dal CDA e sostituiscono, ai sensi di quanto sopra previsto, il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

I Vice Presidenti, nei confronti del CDA, svolgono le funzioni di Vicepresidente dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS.

A loro compete, quindi, conoscere e presiedere le riunioni organizzative delle rappresentanze del consiglio associati competenti per materia per coordinare e statuire l'insieme delle attività da svolgersi, coralmemente ed in coordinamento, dall'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS.

In caso di contemporaneo impedimento sia del Presidente che di entrambi i due Vice Presidenti, le funzioni verranno assolte dal Consigliere anziano che nel corso delle ultime consultazioni elettorali ha **conseguito il maggior numero di voti.**

Il CDA nomina uno dei suoi membri Consigliere Tesoriere.

Il Consigliere Tesoriere coordina e cura sia l'attività contabile dell'associazione ETS che l'attività finanziaria e patrimoniale.

Il Consigliere Tesoriere nei confronti dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS svolge le funzioni di Consigliere Tesoriere.

A quest'ultimo compete conoscere e presiedere le riunioni organizzative, dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 per

aggiornarli sulle esigenze contabili dell'Associazione e per sorvegliare che vengano osservati e rispettati gli obblighi di loro competenza.

Il Presidente nomina, altresì, un Segretario.

Il Segretario coordina, organicamente, l'attività amministrativa dell'Associazione e ne cura personalmente la tenuta dell'archivio.

Il Segretario, inoltre, redige i verbali e li sottoscrive unitamente al Presidente.

#### ART.10 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri (di seguito CDP) è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il CDP è eletto e nominato, al ricorrere dei requisiti previsti, dall'Assemblea.

I componenti del CDP non devono aver fatto parte, negli ultimi tre anni, di alcuna Associazione. Allorché, però, il CDP debba deliberare su questioni concernenti l'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS da cui proviene uno dei tre componenti effettivi, quest'ultimo, per la sola tale ultima deliberazione, deve essere sostituito dal componente supplente che ha raggiunto il maggior numero di voti.

Non possono far parte del CDP soggetti che sono legati da un rapporto di parentela e di affinità fino al secondo grado, con componenti del CDA e del CDS.

Le sedute del CDP, regolarmente convocate dal Presidente, sono valide allorquando sono presenti tutti i componenti effettivi. In assenza di uno o più di loro questi saranno sostituiti, per la singola seduta, dai supplenti secondo l'ordine delle preferenze elettorali.

Il CDP decide inappellabilmente sull'esclusione di coloro che vengono

deferiti.

Il CDP è tenuto a rispondere ai quesiti posti entro 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione

In difetto le eventuali questioni verranno poste al vaglio di un Collegio Arbitrale composto da tre saggi nominati dall'Assemblea dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS. Tali soggetti devono possedere i requisiti di cui al secondo capoverso e seguenti.

Il CDP decide, quale organo di appello, sui ricorsi esperiti avverso le decisioni del CDA e dell'Assemblea, anche in materia di sanzioni disciplinari.

Il Collegio decide, altresì, in ordine alle cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione e di Presidente dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS".

Ogni decisione del CDP è vincolante per ogni associato, per il CDA e per l'Assemblea dell'Associazione **Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 Ets.**

A tal fine, mediante la sottoscrizione del presente Statuto, tutti i rappresentanti dell'Assemblea devolvono al Collegio piena autonomia e riconoscono valore vincolante ad ogni sua decisione.

Il CDP decide, quale Arbitro Compositore, su tutte le controversie sorte tra appartenenti all'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS.

Il CDP ha anche il compito di pronunciarsi sull'interpretazione e sull'applicazione di quanto disposto dagli articoli del presente Statuto, sentito il consulente legale di cui all'art. 12.

ART. 11 (Collegio dei Sindaci)

II Collegio dei Sindaci (di seguito CDS) è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti. II Collegio è eletto e nominato dall'Assemblea, dura in carica per un triennio ed è sempre rieleggibile.

I componenti del CDS possono anche essere soggetti **intranei** ad una delle "Maestranze" associate, intendendosi per tali le Associazioni che le rappresentano.

I componenti del CDS non devono far parte della compagine del **CDA dell'Unione Maestranze ETS** in carica ovvero di quella del CDA precedente a quello in carica.

Le sedute del CDS, regolarmente convocate dal Presidente, sono valide allorquando sono presenti tutti i componenti effettivi; salvo che, per la singola seduta, non possano essere sostituiti da uno o più dei membri supplenti, secondo l'ordine delle preferenze elettorali.

Non possono far parte del CDS soggetti che sono legati da un rapporto di parentela e/o di affinità fino al secondo grado con componenti del CDA e del CDP.

I componenti del CDS, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti allorché si raggiungano i requisiti previsti dalla legge.

II CDS provvederà a nominare tra i suoi componenti effettivi il Presidente ed il Vice Presidente.

Le riunioni del CDS sono valide sempre che siano presenti il Presidente o il Vice Presidente e due degli altri membri effettivi o supplenti.

Se vengono meno due elementi, per dimissioni od esclusione, dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea dei soci dell'Associazione Cavalieri San

Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS" entro trenta (30) giorni per la loro sostituzione.

Il Sindaco che non partecipi ingiustificatamente per tre volte consecutive alle riunioni del CDS dovrà essere deferito al CDP perché ne dichiari la decadenza dalla carica.

Il CDS vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo contabile e finanziario e sul suo concreto funzionamento.

Compito del Collegio e quello di eseguire il controllo di tutta la gestione sociale (anche al fine di verificare la legittimità della formazione delle deliberazioni adottate), eseguendo almeno ogni trimestre la verifica della cassa e della contabilità sociale.

Il CDS ha il diritto di presenziare alle riunioni del CDA ed alle assemblee, senza diritto di voto e potranno esprimere il loro parere, non vincolate, solo ove venga richiesto.

A tal fine, il CDS dovrà ricevere la formale convocazione alle predette riunioni. L'assenza di uno o più componenti del CDS alle predette riunioni sarà priva di effetti.

Il CDS, inoltre, attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il Collegio ha diritto di accesso a qualunque documento dell'Associazione ETS che comporti scelte o impegni aventi influenze finanziarie.

Il Collegio, partecipando, entro il mese di gennaio di ogni anno, alle riunioni del CDA in cui vengono predisposti il bilancio sociale e i programmi finanziari per il conseguimento dell'oggetto e delle finalità dell'Associazione, ne assume carico senza l'espletamento di alcuna formalità e, entro il termine di 15 (quindici) giorni

liberi precedenti la convocazione dell'Assemblea, può redigere, ove lo ritenga utile, apposita relazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea stessa.

Nel rispetto dei suddetti termini il Collegio si pronunzierà pure sulla congruità della proposta di rideterminazione dell'entità delle quote associative, nonché sulle proposte afferenti a modificazioni del presente statuto, con parere non vin-colante.

Il Collegio può richiedere al Presidente di convocare l'Assemblea ove, nell'esercizio di controllo dell'azione demandata, abbia a rilevare gravi e insanabili disfunzioni.

Per le altre osservazioni formulate nel corso delle verifiche trimestrali e sull'azione di verifiche eseguite, il Collegio ha l'obbligo di riferire nella relazione annuale segnalando gli eventuali provvedimenti correttivi delle anomalie adottate dal CDA e da ciascuno dei consiglieri di amministrazione in relazione alle peculiari cariche rivestite.

Se il CDS non esercita il controllo cantabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il CDS verifica la rispondenza dei requisiti previsti dal presente statuto in capo al soggetto che intenda candidarsi come componente del CDA, nonché in capo ai soggetti che intendono assumere la qualifica di Presidente e Vicepresidenti dell'Associazione. I Sindaci hanno l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni allorché perdano, nel corso del proprio mandato, i requisiti per l'elettorato passivo. Ove i Sindaci non adempiano al rigoroso rispetto di tale ultima disposizione, saranno deferiti, dal CDA, al CDP.

Il possesso dei requisiti dei candidati al CDS sarà oggetto di verifica.

preliminare, dai componenti uscenti del medesimo organo collegiale.

ART. 12 (Consulenti dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS")

Ferma restando la propria autonomia quale associazione facente parte degli enti del terzo settore, l'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983, nello svolgimento della propria attività, potrà avvalersi di **Consulenti aventi il compito di accompagnare attività associative, per quanto di loro competenza,**

Il CDA potrà, quindi, avvalersi e nominare i seguenti consulenti:

- consulenti legali (esercenti una delle professioni legali);
- Consulenti fiscali (iscritti negli appositi albi professionali);
- addetti stampa o alla comunicazione;
- consulenti informatici;
- consulenti tecnici;
- organizzativi;
- consulente ecclesiastico il quale avrà il compito – solo ove nominato, previo parere del Vescovo diocesano pro tempore, dal CDA dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS" - di vigilare sulla promozione della "anima" della Processione dei Gruppi Sacri del Giovedì Santo", nonché di accompagnare i componenti lungo il "cammino spirituale" in coerenza con le linee guida diocesane e di accompagnare la "pietà popolare",
- ed ogni altro consulente, al ricorrere delle esigenze.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, erogazioni ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione Devoti Sacra ETS è costituito ed incrementato:

- dalle quote già conferite quale fondo permanente costitutivo;
- dal fondo cassa determinato dalle contribuzioni
- dalle attrezzature dell'Associazione;
- dalle dotazioni annuali del Comune,
- da eventuali contributi di Enti e privati cittadini.
- da eventuali donazioni e lasciti testamentari.

Spetta al CDA, con l'adozione di una apposita delibera, determinare assegnazioni finanziarie di sostegno all'Associazione Cavalieri San Filippo

Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS.

Spetta al CDA, con l'adozione di apposite delibere, determinare assegnazioni finanziarie in esecuzione delle direttive Assembleari.

Gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione saranno riportati sul bilancio dell'esercizio successivo.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati,

amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di  
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto  
associativo.

ART. 15 (Bilancio di esercizio) *enrichando*

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza  
dal primo gennaio di ogni anno.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio sociale e un bilancio di competenza e si compone di uno stato  
patrimoniale, di un conto economico e di una nota esplicativa atta a meglio  
chiarire ogni componente patrimoniale e ogni tipologia di risorse o interventi  
posti in essere.

Il bilancio sociale e predisposto dal CDA entro il mese di gennaio di ogni  
anno e sottoposto all'approvazione dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla  
chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro  
unico nazionale del terzo settore.

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea il CDS può  
redigere, ove lo ritenga utile, la propria relazione.

L'Associazione Devoti Sacra ETS può impegnare esclusivamente i propri  
interventi soltanto in presenza di risorse certe ed esigibili a breve. Le direttive  
generali attinenti ai programmi e piani finanziari per il conseguimento  
dell'oggetto e delle finalità debbono contemplare il rispetto delle tradizioni  
con l'esclusione di tutte quelle innovazioni che siano il segno di ostentazione e  
sfarzo.

L'Associazione deve pubblicare i verbali assembleari, unitamente agli allegati  
del bilancio sociale e delle direttive generali, nel proprio site internet e deve

trasmetterli alle pubbliche amministrazioni erogatrici di eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'Associazione, in modo tale che venga assicurata la massima trasparenza da parte dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS.

L'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

#### ART.16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del CDA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del CDA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDA, tenuto a cura dello stesso organo;
- i libri delle adunanze e delle deliberazioni del CDP e del CDS, tenuti a cura degli stessi organi;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi formulando apposita istanza da depositarsi a mezzo p.e.c. o mediante ogni altra modalità avente data certa, presso la segreteria della Associazione. Il CDA, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, ha l'obbligo di stendere copia degli atti richiesti, a spese dell'interessato. Nel caso di inottemperanza, l'interessato potrà adire il CDP il quale, entro 15 giorni, dovrà porre in essere quanto e di sua competenza al fine di consentire, all'interessato, di estrarre copia degli atti oggetto della richiesta.

#### ART.17 (Sanzioni disciplinari)

L'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi, in prima istanza, ed il CDP, in seconda istanza, potranno applicare in caso di violazioni delle norme statutarie e/o regolamentari sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- richiamo,
- ammonizione,
- pena pecuniaria, sospensione,
- esclusione dalle cariche sociali ed esclusione del socio.

Un apposito regolamento da redigere a cura del CDA dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS disciplinerà la materia nel dettaglio.

Detto regolamento dovrà essere necessariamente approvato dall'Assemblea

#### ART. 18 (Soci Onorari)

L'Assemblea ordinaria, su proposta del CDA o da 1/3 dei membri dell'Assemblea, potrà nominare "Soci Onorari" determinate persone, che si siano rese particolarmente benemerite per l'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS.

Questi ultimi devono essere persone fisiche e possono prendere parte alle Assemblee dell'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS senza, però, diritto al voto. I "Soci Onorari" non sono soggetti al versamento della quota associativa e non possono ricoprire cariche sociali.

L'Associazione Cavalieri San Filippo Neri (Sacra Urna) 1690-1983 ETS" dovrà aggiungere i nominativi dei soci onorari nel libro dei soci in una apposita sezione.

I Presidenti uscenti potranno essere, eventualmente, nominati "Presidenti Onorari" solamente con la sopracitata procedura e non in modo automatico.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 17 (Codice del terzo settore) e, per quanto compatibile, dal Codice Civile.

